



CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

13 maggio 2026



CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

13 maggio 2026

SOMMARIO



AMBITO DI APPLICAZIONE	4
SCOPO	4
CONTENUTI	4
ETICA E COMPLIANCE	7
DIRITTI UMANI, DIVERSITÀ E INCLUSIONE	9
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	11
CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE	13
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	15
PRIVACY, RISERVATEZZA E CYBERSECURITY	17
MONITORAGGIO, DUE DILIGENCE E AUDIT	18
DIFFUSIONE	18
VIOLAZIONI	18
SEGNALAZIONI	19

PREMESSA

Il Gruppo MFE (di seguito anche il “**Gruppo**”) orienta il proprio modello di sviluppo all’osservanza della legalità e dei principi di integrità, responsabilità, correttezza, trasparenza e leale concorrenza, in linea con i valori dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti umani, della lotta alla corruzione, della tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di eguaglianza, equità e imparzialità.

La condivisione della cultura della legalità e dell’etica d’impresa lungo l’intera catena di fornitura è considerata elemento essenziale per uno sviluppo globale sostenibile e, pertanto, la collaborazione con i fornitori delle società del Gruppo rappresenta uno strumento reciprocamente utile e vantaggioso per garantire un processo di approvvigionamento equo, trasparente e responsabile e per stabilire solide relazioni di fiducia con gli *stakeholders*.

Per tali motivi il Gruppo MFE intende promuovere relazioni commerciali esclusivamente con soggetti che condividano e applichino concretamente i principi e i valori che il Gruppo MFE riconosce, sostiene e diffonde, e aderiscano agli *standard* di condotta aziendale dallo stesso richiesti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (“**Codice di Condotta**”) si applica a tutti i fornitori e *partners* commerciali del Gruppo MFE, che - in qualunque forma costituiti - intendano avere o abbiano rapporti giuridici, a titolo oneroso o gratuito, con le società del Gruppo MFE, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di opere e/o lavori, la produzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi ovvero la produzione o co-produzione di opere audiovisive e/o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale su opere audiovisive o di altra natura e/o su eventi e/o su diritti della personalità suscettibili di sfruttamento radiotelevisivo/multimediale (di seguito, “**Fornitori**”).

SCOPO

Lo scopo del presente documento è descrivere i requisiti minimi e i comportamenti che il Gruppo MFE si aspetta dai propri Fornitori (inclusi i loro dipendenti/collaboratori, subappaltatori e subfornitori), sia durante le procedure di qualifica ed accreditamento di tempo in tempo vigenti sia nel corso dell'intera durata dei rapporti contrattuali eventualmente instaurati.

In caso di subforniture o subappalti, i Fornitori sono responsabili nei confronti delle società del Gruppo dell'osservanza del presente Codice di Condotta anche da parte dei propri subfornitori o subappaltatori, oltre che della corretta esecuzione delle attività/incarichi ad essi affidati.

L'avvio e/o il mantenimento di relazioni commerciali tra le società del Gruppo e i Fornitori sono influenzati dall'effettivo impegno di questi ultimi nell'applicazione dei principi su cui si fonda il presente Codice di Condotta, nonché dal loro impegno a promuoverli e diffonderli anche lungo la propria catena di fornitura.

I Fornitori sono, comunque, tenuti a definire e realizzare, in collaborazione con le società del Gruppo MFE o su loro indicazione, iniziative atte a garantire un loro miglioramento continuo in tema di approvvigionamento responsabile e sviluppo sostenibile.

CONTENUTI

Il Codice di Condotta costituisce l'insieme dei principi e valori caratterizzanti la cultura etica d'impresa che devono ispirare il pensiero strategico e la conduzione delle attività aziendali del Gruppo MFE e di tutti i Fornitori che intrattengono o intendono intrattenere rapporti con esso.

Gli ambiti che il Gruppo MFE considera di primaria importanza per la filiera di approvvigionamento e rispetto ai quali richiede ai Fornitori di assumere specifiche responsabilità, includono:

- **Etica e Compliance**
- **Diritti Umani, diversità e inclusione**
- **Salute, sicurezza e ambiente**
- **Controllo e trasparenza contabile**
- **Tutela della proprietà intellettuale**
- **Privacy, riservatezza e cybersecurity**

I principi e gli *standard* comportamentali descritti nel presente Codice di Condotta si integrano con quanto previsto nel Codice Etico del Gruppo, nelle Policy MFE applicabili ai Fornitori¹ e, in generale, nei *compliance programs* adottati dalle società del Gruppo o negli altri documenti riferibili ai Fornitori e non modificano gli obblighi contrattuali di volta in volta dagli stessi assunti.

Il presente Codice di Condotta costituisce parte integrante e sostanziale di tutti gli accordi di tempo in tempo stipulati tra i Fornitori e le società del Gruppo MFE. Esso è pubblicato nel sito internet del Gruppo MFE (<https://www.mfemediaforeurope.com/>), nelle sezioni dedicate della intranet aziendale delle società del Gruppo, ove presente, e nel Portale dedicato ai Fornitori.

¹ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla Policy Human Rights, alla Policy Anticorruzione, etc.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



ETICA E COMPLIANCE

ETICA E COMPLIANCE

Nello svolgimento delle proprie attività il Gruppo si ispira ai principi etici comunemente riconosciuti nella conduzione degli affari, quali lealtà, integrità, legalità, correttezza, trasparenza e leale competizione, promuovendo il rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili al Gruppo MFE, e deplora il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti per il raggiungimento degli obiettivi economici delle società del Gruppo, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale. Questo si applica a tutti i Paesi in cui opera il Gruppo MFE.

In tale ottica, ai Fornitori è richiesto di:

- operare nel pieno rispetto della legalità, rispettando tutte le normative vigenti nei Paesi in cui operano ed osservando, per quanto possibile, i migliori *standard* riconosciuti nel mercato di riferimento;
- rispettare le disposizioni del Codice Etico del Gruppo MFE nonché le previsioni delle Policy MFE applicabili ai Fornitori e, in generale, dei *compliance programs* adottati dalle società del Gruppo o di altri documenti riferibili ai Fornitori;
- svolgere la propria attività, astenendosi da comportamenti anticoncorrenziali nei mercati in cui operano e applicando, nella scelta dei propri fornitori, subfornitori e/o subappaltatori, i medesimi criteri di imparzialità, trasparenza e correttezza cui si ispira il Gruppo MFE;
- segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che sia o possa rappresentare un conflitto di interessi effettivo, potenziale o percepito con le società del Gruppo MFE o che, comunque, possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali²;
- non interferire indebitamente sui procedimenti di accreditamento e qualifica dei Fornitori, di assegnazione o negoziazione dei contratti o di autorizzazione di subappalti, comunicando informazioni non trasparenti, false o fuorvianti oppure omettendo informazioni rilevanti, suscettibili di influenzare i processi decisionali;
- mantenere un comportamento rigoroso e collaborativo, agendo secondo diligenza e buona fede e rispettando gli impegni contrattualmente assunti;
- promuovere la trasparenza e la responsabilità nella conduzione e amministrazione degli affari, anche attraverso un sistema di controllo interno e gestione dei rischi adeguato ed efficace;
- non praticare né tollerare ogni forma di corruzione, pubblica o privata³, sia in generale sia nell'ambito delle proprie attività sia al fine di ottenere rapporti contrattuali con le società del nostro Gruppo;
- non attuare comportamenti volti ad ottenere vantaggi impropri o illegittimi ovvero a influenzare impropriamente la capacità dei dipendenti del Gruppo MFE di prendere decisioni valide, imparziali e obiettive nel migliore interesse del Gruppo;
- astenersi dall'offrire, dare, corrispondere, accettare, ricevere, direttamente o indirettamente, denaro, compensi di qualunque natura, promesse e/o offerte indebite di denaro, regali, vantaggi economici, benefici o altre utilità a soggetti pubblici o privati, perseguendo finalità illecite;
- astenersi dall'accettare, ricevere, effettuare, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano arrecare pregiudizio alle società del Gruppo MFE o indebiti vantaggi per sé, per il Gruppo o per terzi.

² Ciò include anche situazioni in cui un Fornitore sia a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della circostanza che un amministratore, dirigente, dipendente delle società del Gruppo MFE (o loro familiari) abbia un interesse finanziario, economico o personale diretto o indiretto nell'attività, nella società o nella compagine sociale di tale Fornitore.

³ Nel concetto di corruzione è ricompresa ogni attività che comporti la dazione, l'offerta o la promessa, la concessione, la richiesta o l'accettazione di un vantaggio economico o qualsiasi altro beneficio al fine di indurre o ricompensare un comportamento illecito (ovvero illegale, non etico o contrario ai propri doveri) sia nel settore privato che pubblico. Esso comprende la corruzione passiva, attiva e i c.d. *facilitation payments*.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



DIRITTI UMANI, DIVERSITÀ E INCLUSIONE

DIRITTI UMANI, DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Il Gruppo MFE impronta la propria attività al rispetto dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti quali valori essenziali ed irrinunciabili della propria cultura aziendale e delle proprie strategie di *business*, promuovendo e sostenendo in tutte le relazioni con i propri *stakeholders* la tutela dei diritti umani fondamentali previsti dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e in conformità con gli *standard* internazionali applicabili.

Il Gruppo MFE riconosce la centralità delle persone, quale fattore imprescindibile di successo e crescita delle imprese e promuove un ambiente di lavoro equo e inclusivo, fondato sul rispetto della diversità, sulla non discriminazione e sulle pari opportunità, valorizzando le differenze e le caratteristiche di ogni individuo.

I Fornitori, pertanto, sono tenuti a:

- rispettare i diritti umani e la dignità di tutte le persone, impedendo qualsiasi forma di intimidazione, abuso, trattamento disumano e umiliazione, operando in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia;
- garantire che le condizioni di lavoro applicate direttamente o dai propri fornitori, subfornitori e/o subappaltatori, anche in termini retributivi, siano eque e rispettose dell'integrità morale e della dignità personale degli individui, in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni/raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dalle normative applicabili localmente in materia nonché dei contratti di lavoro – collettivi e/o aziendali – di tempo in tempo vigenti;
- prevedere orari di lavoro e periodi di riposo conformi alle normative vigenti, ai contratti applicabili e alle *best practices* di riferimento;
- proibire il lavoro forzato, irregolare, obbligatorio e garantire che il lavoro sia svolto volontariamente, senza minaccia di sanzioni o punizioni;
- impedire qualsiasi forma di lavoro minorile;
- garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle libertà sindacali, quali la libertà di associazione e la contrattazione collettiva;
- assicurare un contesto lavorativo equo ed inclusivo, rispettando la dignità culturale e professionale di ciascun individuo e sostenendo una cultura tesa a valorizzare le diversità;
- promuovere e garantire pari opportunità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi del rapporto di lavoro e a tutti i livelli;
- impedire ogni forma di discriminazione con riferimento a identità di genere, età, razza, etnia, lingua, nazionalità, orientamento sessuale, abilità fisiche, credenze religiose, opinioni politiche e sindacali, estrazione sociale e qualsiasi altra circostanza attinente alla sfera personale;
- contrastare comportamenti offensivi, discriminatori, violenti ed intimidatori nei luoghi di lavoro, vietando ogni forma di violenza o molestia espressiva, fisica, sessuale o psicologica.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Il Gruppo riconosce la rilevanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che rappresentano diritti fondamentali di tutte le persone che operano nella propria organizzazione. In linea con gli *"Health & Safety General Principles"* adottati dal Gruppo, le società si sono dotate di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro basati sugli *standard* internazionalmente riconosciuti, adeguando i processi aziendali in conformità alla normativa dell'Unione europea e alla normativa vigente nei Paesi in cui opera il Gruppo MFE, alle norme tecniche e alle buone prassi.

Con riferimento alla tutela ambientale, il Gruppo MFE ritiene che l'ambiente rappresenti un pilastro fondamentale nella creazione di valore sostenibile e, pertanto, si adopera affinché la propria attività d'impresa, in qualsiasi settore sia espletata, venga svolta nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e del territorio e in linea con i più elevati *standard* di ecosostenibilità e sicurezza ambientale e le migliori prassi operative.

Ai nostri Fornitori è, pertanto, richiesto di:

- organizzare e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri, atti a garantire la salute fisica e mentale e la sicurezza dei lavoratori, in osservanza delle normative applicabili in materia a tutti i livelli;
- operare nel pieno rispetto delle previsioni contenute nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle società del Gruppo MFE e dei requisiti contrattuali applicabili, verificando e vigilando costantemente sulla loro osservanza sia da parte del proprio personale sia da parte di eventuali subappaltatori e/o subfornitori;
- adottare un approccio sistematico nella gestione delle attività operative con riferimento ai rischi in materia di salute e sicurezza, attuando un'adeguata valutazione degli stessi, definendo un adeguato sistema di regole e sviluppando un continuo miglioramento delle *performances* aziendali in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- adottare effettive ed efficaci misure di prevenzione e protezione che riducano il più possibile incidenti, infortuni e malattie professionali;
- svolgere le attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza previste dalla normativa vigente, sensibilizzando concretamente e costantemente le proprie risorse sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rispettare tutte le normative a tutela dell'ambiente vigenti nei Paesi in cui operano, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, adottando altresì un utilizzo efficiente delle risorse naturali;
- considerare la tutela ambientale quale aspetto fondamentale nella definizione di metodologie innovative di progettazione, produzione, lavorazione, recupero e riciclo dei materiali;
- condurre la propria attività riducendo il più possibile gli impatti sull'ambiente, adottando soluzioni ecosostenibili – conformi ai più elevati *standard* di compatibilità e sicurezza ambientale –, tese a minimizzare i rischi associati al riscaldamento globale, all'inquinamento e al depauperamento delle risorse naturali.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE

CONTROLLO E TRASPARENZA CONTABILE

Il Gruppo MFE si impegna affinché i fatti relativi alla gestione siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità sia delle singole società sia a livello di Gruppo, secondo i seguenti principi: *(i)* massima correttezza gestionale; *(ii)* completezza e trasparenza delle informazioni; *(iii)* legittimità sotto il profilo legale e sostanziale; *(iv)* chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme di legge applicabili e le procedure aziendali di tempo in tempo vigenti.

I Fornitori, pertanto, devono:

- osservare scrupolosamente le normative in materia contabile, tributaria e fiscale agli stessi applicabili, evitando di esporre il Gruppo MFE a contenziosi e/o a contestazioni di qualsivoglia natura da parte delle Autorità competenti in materia e astenendosi da ogni forma di riciclaggio e antiriciclaggio o da altri simili comportamenti illeciti;
- astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno;
- assicurare la trasparenza contabile attraverso l'utilizzo di informazioni veritiere, accurate e complete come base per le corrispondenti registrazioni e collaborare affinché ogni operazione e transazione con le società del Gruppo MFE sia tempestivamente e correttamente registrata nel rispettivo sistema di contabilità, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili di tempo in tempo applicabili;
- verificare e garantire, sotto la propria responsabilità, anche mediante i soggetti che per essi sono chiamati – a qualsiasi titolo – alla formazione dei documenti contabili, la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Gruppo MFE detiene e utilizza importanti diritti di proprietà intellettuale e industriale e assicura che nelle proprie attività aziendali (sia produttive sia commerciali) vengano utilizzati soltanto prodotti ed opere originali, regolarmente licenziati dai legittimi titolari ed impiegati in piena conformità alle autorizzazioni ricevute.

I Fornitori, pertanto, devono:

- rispettare e tutelare i diritti di proprietà intellettuale e industriale delle società del Gruppo e dei terzi ed osservare tutte le normative vigenti in materia a livello locale, comunitario e internazionale, conformandosi alle migliori linee guida e *best practices* adottate in materia;
- utilizzare la massima diligenza, accuratezza e riservatezza in caso di trattamento di dati, informazioni, contenuti audiovisivi o documenti riguardanti diritti di proprietà intellettuale e/o industriale delle società del Gruppo MFE o di terzi;
- nel caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (AI) nell'esecuzione di attività a favore delle società del Gruppo, rispettare la normativa applicabile e le Policies MFE in materia di intelligenza artificiale.



CODICE DI CONDOTTA
DEI FORNITORI



PRIVACY, RISERVATEZZA E CYBERSECURITY

PRIVACY, RISERVATEZZA E CYBERSECURITY

I dati personali degli *stakeholders* interni ed esterni sono trattati dalle società del Gruppo MFE nel rispetto dei principi di correttezza, minimizzazione, esattezza dei dati, integrità e riservatezza, in osservanza di tutte le norme vigenti ad ogni livello in materia di protezione dei dati personali e alle migliori prassi di protezione della riservatezza nei Paesi in cui opera il Gruppo MFE, al fine di evitare usi impropri e/o illeciti, assicurando, altresì, adeguati presidi di *cyber security* attraverso processi e tecnologie adottati in accordo a *standard* riconosciuti e *best practices* internazionali.

Ai nostri Fornitori è, pertanto, richiesto di:

- garantire che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- osservare le misure di sicurezza contrattualmente previste e, qualora vengano trattati dati personali di cui il Gruppo MFE sia titolare del trattamento, rispettare le prescrizioni contenute nell'accordo di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, individuando e implementando idonee e preventive misure di sicurezza tecnico/organizzativa, al fine di evitare rischi di distruzione, perdite, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti;
- mantenere la massima riservatezza - anche adottando i più elevati standard di sicurezza informatica - sulle informazioni aziendali acquisite nell'ambito delle relazioni commerciali con le società del Gruppo MFE o comunque in occasione di esse, e dei dati personali eventualmente trattati;
- assicurare un corretto utilizzo delle informazioni del Gruppo MFE e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza volte a tutelare la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità del patrimonio informativo aziendale;
- implementare processi e tecnologie utili a mitigare rischi di *cyber security*, secondo criteri di analisi del rischio e contromisure coerenti con l'assetto e le caratteristiche del proprio *business*;
- provvedere ad informare tempestivamente le società del Gruppo MFE qualora i Fornitori (o eventuali sub-fornitori e/ subappaltatori) siano vittime di incidenti di *data breach* e/o attacchi di *cyber security* aventi impatto, anche solo potenziale, sulle informazioni, sui diritti fondamentali degli interessati o sui sistemi tecnologici del Gruppo, fornendo costanti aggiornamenti sulle azioni intraprese e gli esiti delle stesse.

MONITORAGGIO, DUE DILIGENCE E AUDIT

Il Gruppo MFE promuove attività di verifica e monitoraggio volte a favorire il rispetto e la concreta applicazione, da parte dei Fornitori, dei principi e dei comportamenti previsti dal presente Codice di Condotta. Tali attività contribuiscono a supportare la creazione di valore lungo la catena di fornitura e la tutela degli interessi degli *stakeholders*. In questo contesto, il Gruppo svolge, ove ritenuto opportuno, attività di assessment, verifica e controllo nei confronti dei Fornitori, al fine di comprenderne e monitorarne nel tempo il profilo di rischio.

I Fornitori, pertanto, devono:

- collaborare in modo fattivo, leale e trasparente per consentire lo svolgimento di attività di *audit*, anche specifiche, direttamente da parte delle società del Gruppo MFE o di altri soggetti dalle stesse incaricati;
- definire e attuare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi adeguato ed efficace, per verificare in modo continuativo - anche nell'ambito della propria catena di approvvigionamento - la costante applicazione di quanto previsto dal presente Codice di Condotta e per prevenire il verificarsi di violazioni dello stesso;
- attuare efficaci azioni correttive ed interventi mirati per sanare eventuali irregolarità, inadempienze o abusi anche da parte dei propri fornitori, subfornitori e subappaltatori;
- segnalare tempestivamente, attraverso gli appositi canali approntati dalle società del Gruppo, eventuali condotte illecite, scorrette, non etiche o, comunque, non conformi al presente Codice di Condotta, alle previsioni del Codice Etico del Gruppo MFE, delle Policy MFE applicabili ai Fornitori e, in generale, dei *compliance programs* adottati dalle società del Gruppo MFE o di altri documenti riferibili ai Fornitori, delle quali siano venuti a conoscenza.

DIFFUSIONE

I Fornitori assumono la responsabilità di assicurare che i principi e le regole di comportamento descritti nel presente Codice di Condotta siano posti a fondamento del loro operato ed ispirino anche tutti i soggetti terzi di cui si avvalgono o con cui collaborano, promuovendone la diffusione e l'adesione attraverso strumenti e iniziative coerenti con le proprie modalità operative.

VIOLAZIONI

Qualora un Fornitore, nello svolgimento di qualsiasi attività a favore del Gruppo MFE, adotti comportamenti non in linea con quanto indicato nel presente Codice di Condotta, potranno essere adottati opportuni provvedimenti, adeguati e proporzionati alla gravità della violazione, tra cui la risoluzione dei contratti in essere, la preclusione di ulteriori occasioni di fornitura o collaborazione, la perdita dello status di fornitore “*qualificato*”/“*accreditato*”, l'esclusione dai processi di selezione, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla/e società del Gruppo interessata/e.

Analoghi provvedimenti potranno essere assunti nei confronti dei Fornitori qualora le violazioni riguardino soggetti terzi dagli stessi utilizzati (quali subfornitori o subappaltatori).

SEGNALAZIONI

I Fornitori possono effettuare - anche in forma anonima - segnalazioni di condotte illecite, scorrette, non etiche o, comunque, non conformi al presente Codice di Condotta, alle previsioni del Codice Etico del Gruppo MFE, delle Policy MFE applicabili ai Fornitori e, in generale, dei *compliance programs* adottati dalle società del Gruppo MFE o di altri documenti riferibili ai Fornitori, utilizzando gli appositi canali interni di segnalazione attivati dalle nostre società e reperibili sul sito istituzionale (www.mfemediaforeurope.com/it/governance/compliance), che garantiscono l'assoluta riservatezza sull'identità dei segnalanti, assicurando loro la massima protezione da ritorsioni, pregiudizi o da qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione.

Approvato dal Board of Directors di MFE – MEDIAFOREUROPE NV nella riunione del 13/05/2026